



Saluzzo, lì 17 febbraio 2021

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 12/21/FISC

DAL 2021 CAMBIA IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Con apposito Decreto sono stati modificati i termini entro i quali va assolta **l'imposta di bollo di euro 2,00 sulle fatture elettroniche senza IVA, di importo superiore ad euro 77,47.**

Ricordiamo che l'imposta di bollo si applica sulle fatture relative ad operazioni che non scontano l'IVA, in quanto:

- **esenti ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972;**
- **non imponibili** (salvo le specifiche ipotesi di esenzione);
- **escluse dalla base imponibile IVA** ex art. 15, D.P.R. n. 633/72 (ad esempio, riaddebito di spese sostenute in nome e per conto della controparte) ovvero escluse dal campo IVA ex art. 2, 3, 4, 5 e 7, D.P.R. n. 633/72 (ad esempio, cessione d'azienda/terreno non edificabile);
- **effettuate dai contribuenti minimi/forfetari.**

Nel Decreto in particolare viene stabilito che:

- per le fatture emesse nel **primo/terzo/quarto trimestre dell'anno**, il versamento va effettuato entro **l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**, rispettivamente il **31 maggio/30 novembre/28 febbraio**;
- per le fatture del **secondo trimestre**, il versamento va effettuato entro **l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre, il 30 settembre**;
- se l'importo dovuto per il **primo trimestre** risulta non **superiore a euro 250,00**, il versamento potrà essere effettuato entro il **30 settembre**;
- se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei **primi due trimestri** risulta **complessivamente non superiore a euro 250,00**, l'imposta di bollo riferita a tali trimestri potrà essere versata il **30 novembre**.